



# FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI

LOTTO 5 Codice CIG: 8909425219

La presente polizza è stipulata tra

<b>COMUNE DI ANZIO</b>
<b>Piazza Cesare Battisti 25</b>
<b>00042 Anzio (RM)</b>
<b>Cod. Fiscale: 82005010580</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>

## Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	
Alle ore 24.00 del :	



## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso;
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	In Più Broker Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Dipendenti :</b>	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;</li> <li>• i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;</li> </ul>
<b>Locali/Stabilimenti :</b>	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse



	assicurabile;
<b>Contenuto, Arredamento, attrezzature e merci :</b>	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi anche storici, libri, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza (computer, stampanti, macchine fotografiche) e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furto e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.
<b>Valori :</b>	Denaro (ad esempio valuta CEE ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, fustelle, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, carte identità, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
<b>Furto :</b>	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
<b>Rapina :</b>	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
<b>Estorsione :</b>	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
<b>Primo rischio assoluto</b>	L'assicurazione è prestata senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C



## SEZIONE 1

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 - Durata del contratto**

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre), senza previsione del tacito rinnovo, con effetto dalle ore 24.00 del \_\_\_\_\_ e scadenza alle ore 24.00 del \_\_\_\_\_, fermo il pagamento annuale delle rate di premio.

È facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime



condizioni contrattuali ed economiche.

#### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del \_\_\_\_\_ anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 del 60° giorno dalla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **Art.5 - Recesso a seguito di sinistro**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

#### **Art.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente

**Art.9 - Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

**Art.10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art.11 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

**Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo posto a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 14 – Contiguità e vicinanze pericolose**

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

**Art.15 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Mediazioni Assicurative Srl e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Mediazioni Assicurative Srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza..

**Art.16 - Clausola Broker**

Alla Società In Più Broker Srl in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.



Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 2,23%** sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente .... si considererà come effettuata agli Assicuratori;

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente .... si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente ... s'intenderà come fatta all'assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente .... si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

#### **Art.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.18) Rinuncia al diritto di surroga**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i responsabili del sinistro.

#### **Art.19) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati e/o incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.





## **Art. 20) Precisazione**

Resta fra le parti inteso che il presente capitolato annulla e sostituisce totalmente le condizioni di polizza a stampa.

## **Art. 21) Tracciabilità dei Flussi**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ....

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



## **Sezione 2            DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**

### **Attività Assicurate**

Attività varie – Per varie si intendono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici e caserme dei VV.UU. , VV.FF. e Protezione Civile, uffici dei servizi municipali, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi socio-sanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, uffici giudiziari, farmacie, colonie marine, scuole di ogni grado, asili, teatri, pinacoteche, musei, mercati, biblioteche, chiese, cimiteri, centri sportivi compresi campi, piste e pedane, altri edifici compresi quelli storici, autofficine e autorimesse, bagni e lavatoi, cabine elettriche e centrali telefoniche, sottopassaggi, sotterranei e terrazze impianti semaforici, Enti culturali e monumenti, chioschi e pensiline, e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell'Amministrazione Comunale, comunque e da chiunque svolte.

La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

### **Ubicazioni del Rishio**

Le Sedi e/o filiali del Contraente e qualunque locale in uso a qualsiasi titolo o di proprietà allo stesso (come risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale privato o pubblico) o al di fuori delle stesse per quegli enti e/o quelle funzioni per le quali è compatibile l'utilizzazione/svolgimento esterna.



## Sezione 3                    **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**

### 1)     **Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

**A) Furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:

a) rottura, scasso;

b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza dell'importo di € 1.300,00 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

**B) Rapina**, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**C) Portavalori** (se portavalori nominato modificare clausola)

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite della somma assicurata per ciascuna partita, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto comunque avvenuto e/o in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi (scippo);



- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone incaricate, mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate:

- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio
- siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5.00 e le ore 21.00.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l' 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il restante 20% a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Il valore trasportato superi la somma assicurata, non si darà luogo ad alcun risarcimento per la parte eccedente quella preventivamente assicurata.

#### **D) Estorsione**

Di comune accordo tra le Parti, si conviene che l'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all'interno dei locali descritti in polizza.

#### **E) Furto commesso da Dipendenti dell'Assicurato**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art.1 A) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

#### **F) Furto avvenuto durante le ore di apertura dei locali e furto con destrezza**

A parziale modifica dell'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, la garanzia si estende anche:



- a) al furto avvenuto durante le ore di apertura delle sedi ed in qualsiasi modo commesso;
- b) furto commesso con destrezza, compresa ipnosi, o in qualsiasi altro modo perpetrato nell'interno dei locali delle sedi, durante le ore di apertura delle stesse, purché constatato e denunciato entro le 24 ore successive, compreso denaro, valori e titoli riposti in mobili o cassetti anche se non chiusi a chiave, con il limite di risarcimento di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- c) ai valori ovunque riposti, con il limite di risarcimento di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Tali estensioni sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

## 2) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione d'incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

## 3) Condizioni Particolari

### A) Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

### B) Mezzi di chiusura non conformi



Si prende atto che se i locali contenenti le cose assicurate non risultano conformi a quanto previsto dalla lettera A) che precede – Mezzi di chiusura sono da ritenersi insufficienti.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente stesso.

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

### **C) Furto agevolato dai dipendenti**

L'assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l'Assicurato e il Contraente debbano rispondere.

### **D) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - Atti vandalici e dolosi al contenuto**

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

### **E) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente, la Società corrisponderà l'intera somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a carico del Contraente.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 20%, fermo restando il minimo eventuale previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 10% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

### **F) Spese di ammortamento titoli di credito**

L'assicurazione è prestata fino al limite della somma assicurata per valori e denaro, per le spese relative alla procedura di ammortamento.

### **G) Onorari periti**

Sono a carico della Società le spese e gli onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle Norme che regolano l'assicurazione.. Sono compresi gli onorari e le spese relative al terzo perito, nella quota spettante al Contraente e nei limiti sopraesposti.



## Sezione 4

## GESTIONE DEI SINISTRI

### 1) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato darà avviso scritto entro i 30 giorni da quando la relativa documentazione sia stata acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.)

- a) fare una dichiarazione scritta, entro 6 giorni dalla constatazione del fatto, alla Autorità di polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore e di quant'altro concorrente al danno;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente si impegna a:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire verso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.



## **Art.2) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

## **Art.3) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **Art.4) Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

## **5) Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro**

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione, la somma assicurata viene automaticamente e con pari effetto reintegrata al valore originario,





impegnandosi l'Assicurato al pagamento del relativo premio che sarà liquidato al termine dell'annualità assicurativa.

## **6) Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente dovrà darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originalmente accettato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## **Art.7) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti su richiesta della Compagnia, fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia.



## SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati a primo rischio assoluto	Somme Assicurate in €	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo €
1	Contenuto	25.000,00		
2	Valori riposti in cassaforte	5.000,00		
	Valori posti in cassetti chiusi a chiave	2.500,00		
3	Guasti cagionati da ladri/atti vandalici	10.000,00		
4	Portavalori	15.000,00		
	Premio Annuo Lordo			

### Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	.=
<b>Imposte</b>	€	.=
<b>TOTALE</b>	€	.=

### Art.2 – Sottolimiti Totale di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
<b>Part. 1) contenuto</b>	La somma assicurata	nessuna
<b>Part. 1) contenuto, limitatamente a quadri ed oggetti d'arte</b>	€ 25.000,00 per sinistro con il limite di € 15.000,00 per singolo oggetto d'arte	Franchigia € 150,00 per sinistro
<b>Sez. 3 art. 1 lettera B) Rapina</b>	€ 2.500,00	nessuna
<b>Sez. 3 art. 1 lettera C) Portavalori</b>	La somma assicurata	Scoperto del 20%
<b>Sez. 3 art. 3 D) – Guasti da ladri, atti vandalici e dolosi</b>	La somma assicurata	Franchigia € 500,00 per sinistro



Clausole Vessatorie:

Allegato UNO

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

<b>Sezione 1 -Norme che regolano l'assicurazione in generale</b>	
Articolo 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Articolo 2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Articolo 5	Recesso per sinistro
<b>Sezione 4 – Gestione dei sinistri</b>	
Articolo 2	Esagerazione dolosa del danno
Articolo 3	Procedura per la valutazione del danno
Articolo 4	Mandato dei Periti

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE**